

COMUNE DI PERDAXIUS

Revisore

Verbale n° 24 del 4 novembre 2020

Vista la richiesta pervenuta con Pec in data 3 novembre 2020 per l'espressione del parere in merito alla proposta di deliberazione per la Giunta comunale ad oggetto "Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2022-2023, Conferma Dotazione Organica e Ricognizione Spese di Personale" ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Considerata la funzione ed il ruolo del Revisore in materia di programmazione del personale definito dalla normativa vigente, procede all'esame:

- a) della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 28 ottobre 2020.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n° 68 del 15.10.2019 è stato deliberato il programma del fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022 e confermata la dotazione organica e ricognizione eccedenze di personale;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2020 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2020/2022 ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006;
- l'Autista scuolabus inquadrato nella Cat. B3 -P.E. B6, inserito nell'area tecnica ha cessato dal servizio in data 31.10.2018;
- l'Istruttore Direttivo Cat. D, P.E. D1, Ufficiale d'Anagrafe, ha cessato dal servizio il 31.12.2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 9 luglio 2020 è stata approvata la modificazione n. 1 "Programma Fabbisogno del Personale triennio 2020/2022 – Conferma Dotazione Organica e Ricognizione Eccedenza di personale; Verbale del Revisore n. 14 del 7 luglio 2020;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19 ottobre 2020 è stata approvata la modificazione n. 2 "Programma Fabbisogno del Personale triennio 2020/2022 – Conferma Dotazione Organica e Ricognizione Eccedenza di personale; Verbale del Revisore n. 23 del 4 novembre 2020;



Visto il decreto n. 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2 del Dl. N. 34/2019, convertito con modificazione nella legge n. 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita". Le norme, attuative dell'art. 33, superano il principio del turn over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione; nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le situazioni possono essere tre differenti:

- I Comuni che si collocano al di sotto del primo "**valore soglia**" potranno far crescere la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
- I Comuni che invece presentano un rapporto eccedente il "**valore soglia**", dunque superiore, devono avviare un percorso di graduale riduzione del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel decreto entro il 2025.
- I Comuni il cui rapporto sia compreso tra i 2 "**valori soglia**" precedentemente indicati non potranno aumentare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Preso atto e rilevato:

- che rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 242 del D. Lgs n.267/2000;
- che il Comune di Perdaxius è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previste al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- che l'Ente non è tenuto ad osservare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/3/1999, n. 68;



- che l'Ente ha un rapporto tra entrate correnti e spese di personale del 25,50 attestandosi al disotto del "valore soglia" di cui all'art. 4 comma 1;
- che il rapporto personale/popolazione risulta pari all'11,43, inferiore a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (28,6%);

Visti:

- gli atti d'ufficio in base ai quali è stata predisposta la proposta di delibera da cui risultano che: 1) il limite della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2016 e s.m. (valore medio del triennio 2011/2013) è pari a euro 433.283,38; 2) la spesa di personale che si prevede per gli anni 2021/2022/2023 è pari a euro 432.721,54 per il 2021, euro 426.106,54 per il 2022 e 2023 al netto delle esclusioni di legge e in base alla programmazione relativa alla situazione attuale; 3) il limite del personale a tempo determinato è pari a euro 20.129,39 (100% della spesa media del triennio 2007/2009);4) capacità assunzionale decreto 17 marzo 2020.
- gli schemi di calcolo elaborati dal Servizio Personale;
- tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. 267 del 2000, come modificato dal DL 171/2012.

Per quanto sopra esposto, il Revisore,

Esprime

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta comunale relativa alla "Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2022/2023 e conferma della dotazione organica e ricognizione spese del personale".

Si raccomanda altresì che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore

Pietro Soru

